



COMUNE DI ASSORO
Libero Consorzio di Enna

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).**

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. *20* del *05/06/2026*

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Modalità di adesione
- Art. 5 – Riduzione di sanzioni e interessi
- Art. 6 – Rateizzazione
- Art. 7 – Effetti dell'adesione
- Art. 8 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 9 - Definizione agevolata in presenza di contenzioso
- Art. 10 – Pubblicazione e informazione
- Art. 11 – Norme finali
- Art. 12 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie dei contribuenti, di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità, di migliorare la capacità di riscossione dell'Ente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Devono accedere alla definizione agevolata le entrate comunali, tributarie, non ancora inviati alla riscossione coattiva, nello specifico:

IMU (Imposta Municipale Unica);

TARI (Tassa sui Rifiuti);

2. Sono inclusi anche tutti gli avvisi di accertamento esecutivi o provvedimenti divenuti definitivi, purché non affidati agli Agenti della Riscossione.

3. È ammessa, altresì, la definizione agevolata:

- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alla TARI - tassa su rifiuti, di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147;
- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi all'IMU - imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160;

4. Per accedere alla definizione agevolata, è necessario definire cumulativamente tutti i tributi, sia accertati che ordinari, non regolarizzati fino al 31/12/2023. Ciò implica che la definizione deve riguardare l'intera posizione debitoria, senza possibilità di selezionare o escludere singoli tributi o periodi di imposta.

5. Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- l'imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale.
- gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
- le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;
- i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alla definizione agevolata tutti i contribuenti (persone fisiche, giuridiche o enti) in posizione debitoria nei confronti del Comune secondo quanto previsto all'art. 2.
2. L'adesione è volontaria e riguarda l'intera posizione debitoria intestata al richiedente relativa alle entrate comunali di cui specificate all'art. 2 comma 1.

Art. 4 – Modalità di adesione

1. L'istanza di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata mediante apposita dichiarazione, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale.
2. L'istanza, a cui dovrà essere allegata copia del documento d'identità valido, potrà essere presentata online tramite piattaforma dedicata del Comune, se attivata, in formato cartaceo all'ufficio protocollo dell'Ente, oppure mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.assoro.en.it
3. **Nell'istanza il debitore indica la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.**
4. Il Comune definita la fase istruttoria, comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, se preventivamente richiesto.
5. Con la comunicazione di cui al comma 4, il Comune indica anche l'eventuale diniego della definizione agevolata, totale e parziale.

Art. 5 – Riduzione di sanzioni e interessi

1 Con l'adesione alla definizione agevolata vengono stralciate le sanzioni e gli interessi, restando dovute, la quota capitale a titolo di tributo, e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

Art. 6 – Rateizzazione

1. Le somme dovute a seguito dell'adesione alla definizione agevolata possono essere versate in unica soluzione entro il **30 novembre 2026** ovvero mediante rateizzazione su richiesta del richiedente, fino a un massimo di 36 rate mensili al netto di sanzioni e interessi, per ogni singolo tributo, secondo il prospetto di seguito indicato:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;
- c) da 500,01 a euro 3.000,00 da quattro a dieci rate mensili;
- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da undici a venti rate mensili;
- d) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 da ventuno a trenta rate mensili;
- e) oltre 10.000,01 ad euro 20.000,00 da trentuno a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,01 da trentasette a quarantotto rate mensili.

2. Le fasce di rateazione di cui al precedente comma 1 sono derogabili, sulla base di documentazione che comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nel rispetto del numero massimo di rate consentito.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso legale.

4. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, entro il termine stabilito, comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata.

5. In caso di decadenza:

- il debitore perde i benefici della definizione agevolata;
- le somme eventualmente versate sono acquisite a titolo di acconto sul debito complessivo;
- il debito residuo torna ad essere dovuto per l'importo originario, comprensivo di sanzioni e interessi non più oggetto di riduzione.

6. In caso di decadenza l'Ente riprende le attività di riscossione delle somme dovute secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. I termini di prescrizione, riprendono a decorrere dal momento della decadenza dal beneficio.

Art. 7 – Effetti dell'adesione

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 8 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'art. 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 6, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 9 - Definizione agevolata in presenza di contenzioso

1. La definizione agevolata è ammessa anche per controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, relative ad atti del Comune di Assoro, a condizione che il contribuente:

- presenti istanza ai sensi dell'art. 2;
- alleggi dichiarazione di impegno alla rinuncia al ricorso/ai motivi impugnatori limitatamente agli atti definiti;
- depositi, entro 10 giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, copia dell'istanza e della ricevuta di pagamento presso la segreteria dell'organo giudicante e ne trasmetta copia al Comune.

2. L'estinzione del giudizio e la regolazione delle spese processuali restano rimesse alle valutazioni dell'organo giudicante secondo la disciplina processuale vigente; il Comune, su richiesta, rilascia attestazione di intervenuta definizione e regolarità dei pagamenti.

3. In caso di contenzioso relativo a più annualità/atti, la definizione può essere parziale, purché l'istanza indichi con precisione gli atti/annualità oggetto di definizione.

Art. 10 – Pubblicazione e informazione

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e comunicato ai contribuenti mediante gli strumenti di informazione disponibili.

Art. 11 – Norme finali

1. Le agevolazioni si applicano nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di tributi locali e di riscossione.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento acquista efficacia solamente con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.